SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 546

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO)

di concerto col Ministro del tesoro (DINI)

col Ministro della difesa (PREVITI)

col Ministro della pubblica istruzione (D'ONOFRIO)

col Ministro per i beni culturali e ambientali (FISICHELLA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (PODESTÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1994

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – 1. Il trattato bilaterale di «amicizia e collaborazione» sottoscritto a Varsavia, l'11 novembre 1991, dai Ministri degli esteri italiano e polacco, si configura come l'espressione più compiuta del netto salto di qualità registratosi nei due ultimi anni nelle relazioni italo-polacche, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista registratasi nella metà centro-orientale del nostro continente a partire dagli ultimi mesi del 1989.

In tale mutato scenario il trattato in questione intende porsi come la cornice giuridica al cui interno le già più che positive relazioni italo-polacche possano negli anni a venire ulteriormente svilupparsi ed approfondirsi, con reciproco beneficio a quello dei due Paesi, nei più diversi settori (da quello politico a quello della sicurezza a quello economico-finanziario; da quello culturale a quello della cooperazione scientifico-tecnologica e a quello della cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti ed alla criminalità organizzata).

- 2. Il trattato «di amicizia e collaborazione» tra l'Italia e la Repubblica di Polonia si compone di un preambolo e 23 articoli ed è strutturato sostanzialmente in sei parti:
 - a) principi ispiratori dell'Accordo;
 - b) cooperazione e dialogo politico;
 - c) sicurezza e disarmo;
- d) cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica, ambientale e nel settore della formazione professionale:
- e) cooperazione in ambito culturale e nella tutela dei rispettivi patrimoni artistici;
- f) cooperazione nel campo della lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
- 3. Nel preambolo vengono delineati i grandi obiettivi comuni cui le Parti intendo-

no ispirare la propria collaborazione e l'approfondimento dei rapporti reciproci.

In tale contesto degno di nota è l'esplicito richiamo alla condivisa intenzione di operare: per l'avvento di un ordine internazionale fondato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla libertà; per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite quale foro-di prioritario rilievo per la realizzazione di condizioni di pace, sicurezza e benessere nel mondo; nonchè per rendere irreversibile – nel segno dei princìpi di Helsinki, e della Carta di Parigi – il superamento della divisione dell'Europa e la realizzazione di una maggiore stabilità e sicurezza nel continente.

Degna di nota è inoltre, in tale contesto, la ribadita volontà delle Parti di «contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei ed alla loro maggiore conoscenza e comprensione reciproche, mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo all'Esagonale».

Articoli da 1 a 8

Sotto il profilo contenutistico gli articoli sopraevocati si riferiscono più in particolare alle seguenti tematiche; 1) principi generali posti dalle Parti alla base della loro collaborazione sul piano bilaterale; 2) principi e meccanismi di collaborazione in ambito politico; 3) direttrici comuni nel campo della sicurezza; 4) principi sottesi alla collaborazione in ambito europeo, con speciale riguardo ai rapporti con le istanze comunitarie.

1) Principi generali (art. 1)

Con l'articolo 1 le Parti manifestano – in particolare – l'intendimento di sviluppare «le loro relazioni in ogni settore di mutuo

interesse» nonchè di «favorire l'avvicinamento tra i popoli italiano e polacco» al prioritario fino di un'elevazione del loro benessere e di una più intensa valorizzazione del loro «comune patrimonio di tradizioni e cultura».

In tale ottica si iscrive altresì l'impegno a stipulare, ove necessario, altri accordi e convenzioni per dare attuazione alle disposizioni del Trattato.

2) Collaborazione in ambito politico (art. 2)

All'articolo 2 Italia e Polonia definiscono i meccanismi attraverso cui dare sostanza ed articolatezza, sul piano politico, al nuovo clima instauratosi nelle relazioni tra i due paesi.

In tale contesto speciale significato riveste l'impegno a conferire carattere regolare e periodico alle consultazioni sulle «questioni internazionali di mutuo interesse» (con particolare riguardo ai problemi di sicurezza ed a quello dei rapporti Polonia-Comunità europea) attraverso: a) incontri al più alto livello «almeno una volta all'anno» e comunque «quando le Parti ne ravvisino la necessità»; b) incontri a livello Ministri degli esteri «per lo meno una volta all'anno»; c) incontri tra altri membri di governo con «scadenze periodiche».

Non meno significativa è la volontà fatta propria dalle Parti di dar vita a consultazioni regolari anche a livello «funzionari dei due Ministeri degli esteri» nonchè ad una «intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti».

3) Tematiche di sicurezza (articoli da 3 a 7)

All'articolo 3 viene sottolineata la ferma convinzione delle Parti circa la necessità di bandire «la minaccia o l'uso della forza» quali strumenti per la soluzione delle controversie internazionali nonchè, tra l'altro, il grande rilievo da esse attribuito al pieno rispetto «da parte di tutti gli Stati firmatari» della Carta delle Nazioni Unite.

All'articolo 4 le Parti evidenziano invece la comune volontà di impegnarsi per contribuire alla creazione di un «ordine qualitativamente diverso in Europa» da conseguire attraverso livelli di armamento sempre più bassi «compatibilmente col mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli stessi». Nello stesso articolo trova inoltre espressione l'auspicio di una conclusione di «nuovi accordi in materia di disarmo e sicurezza» nonchè di una loro «piena applicazione».

L'articolo 5, sempre in un'ottica di contributo al consolidamento della sicurezza e della fiducia reciproca nel continente, fa stato dell'impegno delle Parti a «sviluppare contatti nel settore militare a diversi livelli» attraverso «visite regolari dei rispettivi Ministri della difesa, Capi di stato maggiore, delegazioni delle varie armi, allievi delle Accademie militari italiane e polacche».

L'articolo 6, di indubbio significato anche sotto il profilo politico, stabilisce – dal canto suo – il principio di consultazione tra le Parti «in caso di minaccia alla pace o alla sicurezza» propria o altrui, anche al fine di armonizzare nei limiti del possibile, le rispettive posizioni ed individuare eventuali forme di assistenza.

L'articolo 7, collocantesi nel segno della comune adesione delle Parti ai princìpi alla base del processo CSCE ed ai meccanismi e strutture «panaeuropee» definiti dal vertice di Parigi del 1990, ribadisce l'impegno di Italia e Polonia per la promozione di «rapporti amichevoli tra tutti gli Stati» e lo sviluppo tra gli stessi di una collaborazione allargata ai più diversi settori (dalla sicurezza alla dimensione umana; dal culturale all'ambientale).

4) Tematiche europee e comunitarie (art. 8)

Alle tematiche europee e comunitarie, in un'ottica di approfondimento del processo di integrazione tra i vari Paesi del continente, è invece dedicato l'articolo 8 del Trattato.

In tale prospettiva l'articolo evidenzia in particolare:

a) l'auspicio delle Parti di un «ulteriore rafforzamento delle Comunità europee e dei suoi vincoli di associazione con gli altri Paesi d'Europa»;

b) il favore con cui da parte italiana si valuta l'aspirazione polacca di adesione alle

comunità Europee «sulla base delle condizioni previste dai Trattati» nonchè c) l'impegno del nostro Paese ad assistere la Polonia nella necessaria opera di progressivo adattamento della propria legislazione «alle norme ed alle regole comunitarie».

Articoli 9, 11, 15 e 16

I suddetti articoli delinano, in termini di enunciazioni programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica in senso lato, attraverso una serie di azioni e di interventi concordati che possono così sintetizzarsi:

favorire la costituzione di società miste, la partecipazione di capitali di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, stimolare ogni forma di investimento, incoraggiare la cooperazione tra le rispettive imprese pubbliche e private;

sviluppare la collaborazione tra le due Parti nel quadro delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali;

approfondire la cooperazione nei settori della formazione professionale e manageriale;

migliorare e ampliare i collegamenti tra i due Paesi nei settori dei trasporti e dei servizi postali e di telecomunicazioni;

promuovere iniziative comuni nel campo della protezione dell'ambiente;

sviluppare la reciproca collaborazione in materia di tecnologie avanzate in vista di interventi industriali con particolare riferimento al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

Articoli 17, 18 e 19

Le clausole in questione hanno riguardo alla cooperazione culturale e sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

intensificazione degli scambi;

istituzione degli istituti di cultura a Cracovia e a Roma;

assistenza reciproca per la tutela dei patrimoni artistici;

collaborazione per la conservazione e il restauro dei monumenti e per la lotta contro il traffico illegale dei beni culturali;

insegnamento e diffusione della lingua e cultura di ciascuno delle due parti nel territorio dell'altra, scambio di insegnamenti per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, collaborazione nei settori dei mass-media;

promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.

Si fa presente che gli oneri derivanti dai suddetti articoli, trovano copertura nello specifico accordo culturale del 25 marzo 1965 e nel relativo protocollo di esecuzione del 18 gennaio 1990.

Infine, l'articolo 20 prevede lo sviluppo della cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Polonia, comporta i seguenti oneri per le regolari consultazioni tra funzionari dei rispettivi Ministeri degli esteri (art. 2), nonchè per lo scambio di visite nel campo militare (art. 5).

Nella ipotesi di una missione annuale a Varsavia, alla quale parteciperanno tre funzionari con una permanenza di tre giorni, nonchè di una riunione annuale nel campo militare cui partecipano tre generali di divisione, con una permanenza a Varsavia di tre giorni, si avrà la seguente spesa:

1. Articolo 2.

a) Spese di missione:

b) Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Varsavia
(L. 1.400.000 × 3 persone) L. 4.200.000

Totale onere (art. 2) . . . L. 7.359.000

2. Articolo 5.

a) Spese di missione:

pernottamento (L. 180.000 × 3 gioni × 3 persone) L. 1.620.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 110, al cambio di L. 1.600 = L. 176.000, a cui si aggiungono L. 53.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di L. 176.000 viene ridotto di L. 58.000, corrispondente a 1/3 della diaria (L. 171.000 × 3 giorni × 3 persone)

L. 1.539.000

b) Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Varsavia (L. 1.400.000 × 3 persone) L.

L. 4.200,000

Totale onere (art. 5)...

L. 7.359.000

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1994 ammonta a lire 14.718.000 (in cifra tonda lire 15.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONIA

La Repubblica Staliana e la Repubblica di Polonia, d'ora innanzi dette le Alte Parti Contraenti.

desiderose di sottolimeare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafferzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza;

nell'intento di contribuire all'avvento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla libertà:

sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europe;

guidate dal propostto di rendere irreversibile il superamento della divisione dell'Europa e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di morcato:

riconoscendo l'importausa fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa è degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti:

rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Hazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorità dell'Organizzazione delle Hazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere mel mondo:

fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente;

consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UEO

svolgono per la sicurezza in Europa;

desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei, alla loro maggiore conoscenza e comprensione reciproche, mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo all'Esagonale;

nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualità e dimensione.


hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto seque:

Articolo 1

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse, approfondiranno la collaborazione in modo continuo e coerente, si adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli italiano e polacco, per l'elevazione del loro benessere materiale e per una più intensa valorizzazione del comune patrimonio di tradizioni e di cultura.

dei Trattati e degli Affari Legislativi





Le Parti stipuleranno, quando occorra, eltri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato.

Le Parti svilupperanno la loro collaborazione, soprattutto attraverso contatti bilaterali miranti a concordare e a coordinare inizative comuni a diversi livelli.

Articole 2

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali di mutuo interesse, in particolare sui problemi della sicurezza e del disarmo in Europa, nonché su quello dei rapporti tra la Repubblica di Polonia e le Comunità Europee.

Le Parti conferiranno a queste consultazioni carattere regolare e periodico. A tai fine incontri al più alte livello avranno luogo una volta all'anno e comunque quando le Parti me ravvisino la necessità; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Consultazioni regolari avranno Juogo anche a livello funzionari dei due Hinisteri degli Esteri su temi internazionali o bilaterali di mutuo interesse.

Le Parti favoriranno altresi l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti ritengono che la minaccia e l'use della forza debbano essere banditi come strumenti com cui risolvere le controversie internazionali. Esse sono favoreveli al rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione delle Mazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate per far fronte alla crescente globalità ed interdipendenza degli eventi internazionali. A tal fine esse attribuiscono grande importanza al pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite da parte di tutti gli stati firmatari e ritengono che l'ONU abbia gli strumenti idonei a preservare la pace nel mondo.

Articolo_4

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa che passi attraverso equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonche una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza nonche la piena applicazione di tali accordi.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti sono convinte della necessità di rafforsare i loro rapporti nel settore della sicurezza per accrescere la fiducia reciproca e la stabilità in Europa. A tal fine le Parti svilupperanno contatti nel settore militare a diversi livelli mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di State Maggiore, delegazioni e unità delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e polacche.

Articolo 6

Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Alte Parti Contraenti, di costituire una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, le Parti si impegnane ad armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure più idonee ad alleggerire la tensione. Qualora una della Parti ritenesse che una situazione e una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa può chiedere all'altra parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la sicurezza, la dimensione umana, la collaborazione economica, culturale e ambientale. Esse sono convinte che gli esiti del Vertice di Parigi del 1990, ai quali la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia hanno contribuito in modo fattivo, e in particolare, il miglioramento della cooperazione in Europa attraverso la creazione di nuove strutture permanenti, siano destinati a consolidare la pace nel nostro continente.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unità del continente sulla base dei principi di democrazia, libertà, pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e per approtondire il processo di integrazione europea, che consentirà tra l'altro un'elevazione del benessere materiale collettivo.

In particolare esse auspicano un ulteriore rafforzamento delle Comunità Europee e dei suoi vincoli di associazione con gli altri paesi d'Europa, anche nella prospettiva di una loro adesione nei tempi e con le modalità che si riveleranno più opportuni.

Le due Parti esprimono la convinsione che una sollecita associazione della Repubblica di Polonia alle Comunità Europea costituisca uno sviluppo importante dell'integrazione europea.

La Repubblica Italiana considera positivamente l'empicio espresso da parte della Repubblica di Polonia di aderire alle Comunità Europee sulla base delle condizioni previste dai Trattati.

La Repubblica Italiana, mei limiti delle sue possibilità, presterà alla Repubblica di Polonia l'assistenza mecessaria per l'adattamento della legislazione polacca alle morme ed alle regole comunitarie.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti prendono atto con soddisfazione dell'intensificazione della loro cooperazione economica, finanziaria, tecnico-scientifica, manageriale e ambientale. Esse si impegnano ad approfondirla ulteriormente, anche im settori tecnologicamente avanzati. Le Parti considerane che tale sviluppo corrisponda alle caratteristiche di complementarità e interdipendenza tra i loro sistemi economici e possa rappresentare un sicuro punto di riferimento anche por gli altri Stati dell'Europa.

A tal fine, le Parti intendono promuovere l'intensificazione dei necessari contatti a livello politico, tecnico e imprenditoriale. Esse si propongono di realizzare un più stretto collegamento anche nel campo della legislazione economica, con particolare riferimento alle società miste ed alla libertà di investimento nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e della Repubblica di Polonia.

Ciascuna delle due Parti cercherà di migliorare le condizioni in cui operano le aziende private e pubbliche dell'altra Parte sui proprio territorio, in particolare nei settori degli investimenti diretti e della protezione del capitale investito. Le Parti coopereranno per favorire l'aumento della partecipazione del capitale italiano investito nell'economia polacca.

Le parti stimoleranno la collaborazione tra le imprese private e pubbliche di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie.

La Repubblica di Polonia farà si che gli interventi finanziari dello Stato italiano saranno pienamente utilizzati per gli investimenti sul suo territorio. Le Parti favoriranno lo sviluppo di istituzioni finanziarie in Polonia, riferendosi alle esperienze italiane in questo campo.

Le Parti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali, avviando in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo.

La Repubblica Italiana continuerà a prestare appoggio nei fori competenti agli sforzi miranti a risolvere il problema del debito polacco.

Articolo 10

Al fine di facilitare la transizione dell'economia polacca verso il mercato, le Alte Parti Contraenti si impegnano a collaborare nel settore della formazione professionale e manageriale e a sviluppare la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto.

Articolo 11

Mel quadro degli accordi presenti e futuri tra le Comunità Europee e la Repubblica di Polonia ed avvalendosi delle norme giuridiche previste in tale ambito, le Alte Parti Contraenti, per quanto di competenza, intendono rafforzare la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, con particolare riferimento alla cooperazione industriale – favorendo il aiglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori – alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alla telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.

Articolo 12

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed agli accordi internazionali applicabili, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte regolarmente ammessi nel proprio territorio per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale.

Articolo 13

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Polonia rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 14

Le due Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Atticolo 15

Le Alte Parti Contreenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione volta alla tutela ecologica delle risorse naturali.

Le Parti inoltre si danne reciprocamente atto che, per la conservazione della natura a la gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico e le loro diversità biologiche e genetiche, nonché per la prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine ed interne, stimoleranno ed incentiveranno ogni forma di cooperazione.

Articole 16

Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate, sia sulla base di programmi già concordati, sia identificando nuove linee di priorità.

Le Parti attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale nei suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture.

Le Parti promuoveranno inoltre una collaborazione erganica a livello europeo nei campi menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, assecondando l'inserimento di organismi polacchi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Articolo 17

Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due Popoli e sul loro contributo alla civiltà europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura.

Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispettivi patrimoni nazionali nei camui dell'arte e della cultura.

patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura.

Le Parti ribadiscono gii impegni assunti con l'Accordo sull'istituzione degli lstituti di Cultura italiano a Cracovia e polacco a Roma e forniranno il massimo appoggio allo sviluppo delle loro attività. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alia lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti.

. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonché tra gli organismi che operano in tali settori.

Le Parti si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'impegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuma delle due parti metterà a disposizione dell'altra i mezzi per tavorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti monché i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue.

Le Parti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Le Parti incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.

Articole 18

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra listituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche tra musei ed listituzioni specializzate operanti nel settore.

Le Parti concordano che le opere d'arte trafugate e esportate illegalmente che si trovino nel lore territorie vengano restituite all'altra Parte.

Articolo 19

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno altresi i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole città, regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.

Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalità organizzata. A tal fine esse si impegnano all'occorrenza a procedere ad opportuni scambi di informazioni.

Articolo 21

Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi

bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Articolo 22

Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà ia vigore con lo scambio dei documenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

Articele 23

Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verrà tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza.

LA REPUBBLICA ITALIANA

Le De Michely

PER
LA REPUBBLICA DI POLONIA

tryny Kusinewot.